

“Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (Irpef e Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’IRES (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Misura delle detrazioni

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

- detrazione pari al 50% per le spese relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari, e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.
 - Se l’efficienza delle caldaie a condensazione è inferiore alla classe A, le spese sostenute non sono agevolabili.
 - Se, oltre ad essere almeno di classe A, le caldaie a condensazione sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
- detrazione pari al 65% (fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
- detrazione pari al 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a

condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto d'intervento.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

- ***persone fisiche***, compresi gli esercenti arti e professioni;
- ***contribuenti che conseguono reddito d'impresa*** (persone fisiche, società di persone o di capitali);
- ***associazioni tra professionisti***;
- ***enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale***.

→ Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:

- titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condòmini, per gli interventi su parti condominiali;
- gli inquilini;
- coloro che hanno l'immobile in comodato.

→ I titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell'esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione AE n. 340/2008).

Iva sugli interventi di riqualificazione

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

In modo particolare:

- per le prestazioni di servizi relativi ad interventi di manutenzione – ordinaria e straordinaria – realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell'Iva ridotta al 10%;
- per le cessioni di beni, l'aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito di un contratto di appalto.

Se l'appaltatore fornisce beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della manodopera.

Spese detraibili

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento stesso ed acquisire la certificazione energetica richiesta.

- Per ***gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio*** sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla fornitura e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad esse collegate.
- Per ***gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica*** sono detraibili le spese riguardanti gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica "U" degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio (comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie), gli interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica "U" delle finestre (comprensive degli infissi) e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda.

Intestazione documenti di spesa

I contribuenti che possono usufruire della detrazione sono quelli che vengono indicati nella scheda informativa da trasmettere all'ENEA.

Se non coincide il nominativo riportato nella scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa. A tal fine è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale di sostenimento.

Queste integrazioni vanno fatte dal primo anno in cui si desidera beneficiare della detrazione. Non è infatti possibile modificare la ripartizione della spesa sostenuta successivamente.

Certificazione necessaria

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

- **L'asseverazione da parte di un tecnico abilitato**, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio, l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richiesti.
- **L'attestazione di prestazione energetica (APE)**, finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi.

L'attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e conservato dal contribuente. Non è richiesto per i seguenti interventi:

- § sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
 - § sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
 - § acquisto e posa in opera di schermature solari;
 - § sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
 - § acquisto e installazione di dispositivi multimediali.
- **La scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).

La scheda deve contenere:

- § i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti;
- § la tipologia di intervento eseguito;
- § il risparmio di energia conseguito;
- § il costo dei lavori, specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Documenti da trasmettere

Entro la fine dei lavori occorrerà trasmettere all'ENEA:

- le informazioni contenute nell'attestazione di prestazione energetica, attraverso l'allegato A al "decreto edifici" (D.M. 19 febbraio 2007);

- la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione WEB dell’ENEA raggiungibile dal sito www.acs.enea.it.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (es. la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, cosiddetto bonus ristrutturazioni).

Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire solo dell’uno o dell’altro beneficio.

Per quanto riguarda, invece, la cumulabilità con altri incentivi regionali, provinciali o locali, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011 (art. 28, comma 5), è stata abrogata la norma che prevedeva il divieto di cumulabilità (art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 115/2008).

Adempimenti impresa che esegue gli interventi

L’impresa che esegue i lavori agevolabili è tenuta ad effettuare le seguenti operazioni:

- Indicazione in fattura della dicitura: *Lavori volti al risparmio energetico ai sensi art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296*. Si tratta della stessa causale che deve essere indicata dal beneficiario dell’agevolazione sul bonifico.

Adempimenti soggetto che beneficia dell’agevolazione

Ai fini dell’analisi degli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che beneficiano del bonus ristrutturazione è opportuno attuare una distinzione tra soggetti non titolari di reddito d’impresa e soggetti titolari di reddito d’impresa.

I **soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa** devono:

- Trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica e la scheda informativa degli interventi effettuati;
- Effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, indicando:

come causale: “Lavori volti al risparmio energetico ai sensi art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296”;

Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

Partita IVA o Codice Fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che effettua i lavori).

- Conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria (ove ne faccia richiesta), la documentazione relativa agli interventi realizzati.

In particolare va conservato:

Il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;

La ricevuta di invio tramite internet all’ENEA;

Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;

La ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è effettuato il pagamento.

I **soggetti titolari di reddito d’impresa** devono:

- Trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica e la scheda informativa degli interventi effettuati;
- Effettuare il pagamento non servendosi di bonifico bancario o postale. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non è rilevante per la determinazione di tale tipologia di spesa. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa vale infatti la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica:

Per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni;

Per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione (salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo);

- Conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria (ove ne faccia richiesta), la documentazione relativa agli interventi realizzati.

In particolare va conservato:

Il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;

La ricevuta di invio tramite internet all'ENEA;

Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;